

Sommario

Pensionati INPS: novità sulla funzione “Quote Quinto”	2
Contributi obbligatori PA: prescrizione sospesa fino al 31 dicembre	3
Adempimento collaborativo, le linee guida sul rischio fiscale.....	4
Autoliquidazione successioni 2025, spazio a codici nuovi e ridenominati	6
False indicazioni su crediti fiscali, destinatari: gli studi professionali.....	8
Quesito: Interessi passivi su mutui e periodo di detraibilità	9
Contratti misti: alla prova la coesistenza di lavoro subordinato e autonomo.....	10
Secondo acconto modello Redditi: versamento entro il 16 gennaio, ma solo per pochi.....	12
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: tutte le novità per le imprese	14
NASpl: requisiti più stringenti per ottenerla nel 2025.....	16
Esonero contributivo lavoratrici madri: esempi di calcolo per l’elaborazione della busta paga.....	19
Agevolazioni prima casa: raddoppia il termine per vendere l’immobile.....	20

Pensionati INPS: novità sulla funzione “Quote Quinto”

L'Istituto ha implementato la procedura telematica “Quote Quinto”, con una funzione destinata a bloccare alcuni contratti di rinnovo di cessione.

Con il [messaggio 10 gennaio 2025, n. 85](#) l'Istituto comunica che la procedura telematica "Quote Quinto" è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione nel caso in cui la relativa stipula sia antecedente al pagamento dei 2/5 delle rate pattuite nel contratto.

I contratti di rinnovo di cessione notificati prima dell'attivazione della funzione di blocco automatico, che sono nella procedura "Quote Quinto" in stato "proposto", sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territoriali competenti dell'INPS.

Nel caso in cui i contratti non risultano conformi al citato limite temporale del pagamento dei due quinti delle rate pattuite nel contratto, la procedura "Quote Quinto" segnala alle Strutture dell'INPS il mancato decorso del termine con il consueto alert.

Fonte INPS.it

Contributi obbligatori PA: prescrizione sospesa fino al 31 dicembre

La prescrizione dei contributi è stata sospesa fino al 31 dicembre 2025: indicazioni per la Pubblica Amministrazione.

Il decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202) ha sospeso, fino al 31 dicembre 2025, i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e alla Gestione Separata.

Pertanto, entro questa data, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a dichiarare e a adempiere agli obblighi di contribuzione per la previdenza e l'assistenza sociale obbligatoria. Sulle contribuzioni regolarizzate non graveranno le sanzioni civili.

È quanto comunica l'INPS con il [messaggio 10 gennaio 2025, n. 87](#).

Fonte INPS.it

Adempimento collaborativo, le linee guida sul rischio fiscale

L'Agenzia ha approvato i documenti operativi che potranno essere di supporto alle imprese che stanno valutando di aderire all'istituto di cooperative compliance

L'Agenzia delle entrate ha approvato le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) da parte delle imprese che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo (articolo 4, comma 1-quater del Dlgs n. 128/2015). In particolare, il [provvedimento del 10 gennaio 2025](#) firmato dal direttore vicario dell'Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, approva i seguenti documenti:

- Le [linee guida](#) per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax compliance model - Tcm) e per la certificazione del sistema con due allegati, le [linee guida](#) per la policy sulla gestione del rischio c.d. "interpretativo" e la [nota metodologica](#) per i controlli sul company level
- Le [linee guida](#) per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale, con in allegato [la mappa dei rischi](#).

Con il primo documento, l'Agenzia mette a disposizione degli operatori un manuale per la gestione del rischio nell'ambito della cooperative compliance. Si tratta pertanto di un documento operativo che può essere di supporto alle imprese che stanno valutando di aderire all'adempimento collaborativo.

Ricordiamo infatti che possono accedere al regime i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework, Tcf), che deve essere certificato da parte di professionisti indipendenti qualificati (vedi ["Rischio fiscale cooperative compliance: chi può certificare il controllo"](#)).

In particolare, le linee guida sono rivolte, in primo luogo, alle imprese che, essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'ammissione al regime di adempimento intendono fare richiesta di adesione (Nuovi Istanti). I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 221/2023, in possesso di un Tcf validato dall'Agenzia delle entrate in sede istruttoria di ammissione (Soggetti già aderenti), non sono tenuti a recepire lo schema proposto dalle linee guida, ma devono comunque attestarne l'efficacia operativa con le modalità stabilite dal decreto del Mef del 21 novembre 2024 (vedi: [Adempimento collaborativo, dal Mef indicazioni sul rischio fiscale](#)).

Il Tax control framework può essere definito come l'insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volti a consentire, attraverso un adeguato processo di misurazione e gestione dei rischi fiscali, una conduzione dell'impresa tale da minimizzare l'eventuale violazione di norme di natura tributaria. Nel dettaglio sono quattro le aree di funzionamento del Tcf:

- l'ambiente di controllo, compresa l'adozione di una strategia fiscale
- la governance del sistema di controllo, in cui sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione secondo un modello a "tre linee di controllo"
- il processo di Tax risk assesment, per consentire l'identificazione, la misurazione e la gestione e dei rischi fiscali
- i meccanismi di monitoraggio, per verificare e valutare l'adeguatezza del Tcf.

Il documento fornisce indicazioni operative sui contenuti e sulle modalità di redazione del Tax Compliance Model, ossia il documento che definisce le modalità di gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, nonché sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del Tcf.

Nel secondo documento approvato, sono indicate invece le istruzioni per la costruzione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (Risk and control matrix) per le imprese operanti nel settore industriale. Queste linee guida sono volte a individuare i processi, le attività e i rischi fiscali standard che le imprese dovranno presidiare attraverso idonei strumenti di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio (policy e procedure operative) qualora intendano aderire al regime di adempimento collaborativo o, semplicemente, adottare un sistema di controllo del rischio fiscale certificato, per gli usi consentiti dalla legge.

I processi, le attività e i rischi fiscali standard individuati nell'ambito della Mappa sono quelli "minimi" ordinariamente e generalmente riscontrabili nell'operatività delle imprese operanti nel settore industriale. La Mappa in esame non è finalizzata, invece, alla tracciatura dei "rischi interpretativi" che attengono

all'incertezza sull'interpretazione delle norme e sui singoli casi concreti. Pertanto, le indicazioni relative alla gestione di questa tipologia di rischi vengono fornite separatamente, nell'allegato "Linee guida per la redazione di una policy di gestione del rischio interpretativo".

Adempimento collaborativo: lo sviluppo in breve

L'istituto della cooperative compliance è stato introdotto con il Dlgs n. 128/2015 con l'intento di promuovere forme di cooperazione rafforzata tra il Fisco e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

La legge n. 111/2023 (legge delega) ha voluto potenziare il regime di adempimento collaborativo, mediante interventi finalizzati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell'istituto. Le previsioni della legge delega sono state attuate con il Dlgs n.221/2023 (decreto delegato), e con il successivo Dlgs n.108/2024 (decreto correttivo) attraverso significative modifiche alla disciplina originaria dell'istituto.

Nel dettaglio, il Dlgs n.221/2023 ha modificato l'articolo 4 del Dlgs n. 128/2015, prevedendo a carico degli operatori che intendono aderire al regime l'obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.

Il Dlgs n.108/2024 ha inoltre introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione (i soggetti già ammessi al regime o quelli che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 128/2015), l'obbligo di attestare l'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale.

Proprio per favorire la transizione da un modello "aperto" a un modello "certificato" è stata pertanto prevista, al comma 1-quater dell'articolo 4 del Dlgs n. 128/2015, la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace Tax Control Framework e per la certificazione e attestazione della sua efficacia operativa.

Fonte FiscoOggi.it

Autoliquidazione successioni 2025, spazio a codici nuovi e ridenominati

Dovranno essere utilizzati, tramite modello F24, per versare le imposte, le sanzioni da ravvedimento e le somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici

Con le nuove disposizioni sui pagamenti delle imposte di successione, introdotte dal Dlgs n. 139/2024, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 2/2025 istituisce nuovi codici tributo e ne ridenomina altri già esistenti. Le modifiche al Testo unico sulle successioni apportate dal citato decreto legislativo si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

La nuova disciplina, in sintesi, prevede l'autoliquidazione dell'imposta di successione da parte dei contribuenti entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui sia dovuta una maggiore imposta, l'ufficio emette un avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l'invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni.

È ammesso, inoltre il pagamento rateale in otto rate trimestrali (o in dodici rate trimestrali per gli importi che superano i 20mila euro).

I versamenti da autoliquidazione

La risoluzione, in linea con le nuove disposizioni, istituisce i seguenti codici tributo da utilizzare per l'autoliquidazione delle imposte:

"1539" denominato "Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione".

"1635" denominato "Successioni - Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale".

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "anno di riferimento", nel formato "AAAA", l'anno del decesso
- nella sezione "Contribuente" il codice fiscale e i dati anagrafici dell'erede
- il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice "08" da riportare nel campo "codice identificativo"
- per il solo codice tributo "1539", il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." è sempre valorizzato nel formato "NNRR", ove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate (per i versamenti in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101").

In caso di pagamenti rateali è previsto un versamento iniziale non inferiore al 20% dell'imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, con il campo valorizzato con "0101". Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, "01", "02", "03" e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, "08" oppure "12").

Versamento di sanzioni in caso di ravvedimento operoso

La risoluzione, inoltre, per i pagamenti tardivi, istituisce il seguente codice tributo:

"1549" denominato "Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997".

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

- nel campo "anno di riferimento", nel formato "AAAA", l'anno del decesso
- nella sezione "Contribuente" sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell'erede
- il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice "08" da riportare nel campo "codice identificativo".

La risoluzione inoltre rinomina il codice tributo:

"1535" denominato "Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997".

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente "1537" denominato "Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13, D. Lgs. n. 472/1997".

Versamento delle somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, la risoluzione in esame istituisce il codice tributo:

"A139" denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell'imposta - Art. 33, comma 3, del TUS".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento", nel formato "AAAA", dei dati riportati nell'atto emesso dall'Ufficio.

Per le spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo "9400 - spese di notifica per atti impositivi".

È ridenominato il codice tributo:

"A150" denominato "Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS".

Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente "A152" denominato "Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta".

Infine, sono ridenominati i seguenti codici tributo:

"1532" denominato "Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali"

"1567" denominato "Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali"

"A142" denominato "Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Somme liquidate da ufficio".

Fonte FiscoOggi.it

False indicazioni su crediti fiscali, destinatari: gli studi professionali

L'Agenzia conferma la propria estraneità: non ha mai fornito tali precisazioni, né redatto documenti privi di firma digitale e con contenuti che non rispondono a pareri dell'Amministrazione

Non si esauriscono i tentativi di raggirio indirizzati a qualsiasi tipologia di contribuente. A farne le spese, questa volta, sono gli studi professionali, nei quali circola un documento falso con presunte indicazioni dell'Agenzia delle entrate sulla conversione di crediti deteriorati o inesigibili in crediti d'imposta, a firma della direzione centrale Piccole e Medie imprese.

L'Agenzia, ricevuta la segnalazione, ribadisce di non aver mai redatto un simile documento, oltretutto privo di firma digitale e con contenuti che non rispondono a indicazioni adottate dall'Amministrazione.

Fonte FiscoOggi.it

Quesito: Interessi passivi su mutui e periodo di detraibilità

Lo scorso mese di dicembre ho acquistato l'abitazione principale. Per la stipula del mutuo ipotecario relativo allo stesso acquisto ho pagato al notaio, corrispondendo una somma in deposito, onorario e altri oneri accessori. La domanda è la seguente: poiché il notaio ha emesso la fattura a gennaio 2025, in quale anno potrò detrarre tali spese? In quello in cui ho effettuato il pagamento (2024) o nell'anno di emissione della fattura?

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale danno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19%. Tra gli oneri accessori sono incluse anche le spese notarili, che comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente (per esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca). Non sono detraibili, invece, le spese notarili sostenute con riferimento al contratto di compravendita dell'immobile.

Quando il deposito presso il notaio è stato costituito in un dato anno ma la fattura viene emessa nell'anno successivo, il contribuente potrà portare in detrazione le spese sostenute dall'Irpef dovuta per l'anno di costituzione del deposito, in applicazione del cosiddetto "principio di cassa".

È bene conservare, in tale situazione, la documentazione che certifica la data e l'importo del deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.

Fonte FiscoOggi.it

Contratti misti: alla prova la coesistenza di lavoro subordinato e autonomo.

Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), in vigore dal 12 gennaio 2025, prevede la possibilità di coesistenza e svolgimento delle forme contrattuali di lavoro subordinato e autonomo nei confronti dello stesso datore di lavoro. La previsione di determinati limiti e condizioni potrebbe dare luogo, tuttavia, a diverse complessità di gestione.

L'art. 17 del Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), in vigore dal 12 gennaio 2025, contiene una previsione del tutto innovativa, che stabilisce la rimozione di una specifica limitazione al regime fiscale forfetario e che, potenzialmente, può generare importanti difficoltà di gestione nonché un utilizzo elusivo della stessa.

La deroga all'esclusione dal regime forfetario

L'incipit dell'art. 17 del Collegato Lavoro introduce una deroga all'esclusione dall'applicazione del regime forfetario di cui alla lettera d-bis, c. 57 art. 1, L. n. 190/2014, prima riservata alle "persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni".

Tale deroga prevede ora che il regime forfetario, contrariamente a quanto affermato nella norma citata, sia, invece, applicabile:

- alle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, o di collaborazione coordinata e continuativa ex art.409 c.p.c., in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato;
- alle persone fisiche che, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali, esercitano attività di lavoro autonomo nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate nell'ambito di un contratto di prossimità di cui all'art. 8 del D.L. n. 138/2011.

Condizioni di applicabilità

Per poter applicare il regime forfetario al contratto di lavoro autonomo, il contratto di lavoro subordinato dovrà essere stipulato a tempo indeterminato e parziale, con orario di lavoro compreso tra il 40 e il 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal CCNL.

Il requisito dei 250 dipendenti dovrà essere verificato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente i due contratti.

Inoltre, i lavoratori autonomi sono tenuti ad eleggere un domicilio professionale distinto da quello del datore di lavoro con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, ed il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato dovrà essere certificato dagli organi di cui all'art.76 del D.Lgs. n. 276/2003.

Il legislatore chiude la disposizione affermando che non deve configurarsi alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all'orario e alle giornate di lavoro, tra la prestazione di lavoro autonomo e quella di lavoro subordinato.

Analisi e criticità di applicazione

L'espressa esclusione dal regime forfetario, ora derogata, aveva, evidentemente, la sua ratio nell'evitare possibili (e praticamente certe) commistioni e confusioni tra prestazioni di natura autonoma e subordinata nei confronti del medesimo soggetto, tant'è che, addirittura, tale divieto era esteso anche a soggetti che avessero avuto rapporti di natura subordinata nei due anni precedenti la prestazione autonoma.

Secondo la disposizione previgente l'esclusione operava, addirittura, anche laddove l'attività fosse svolta nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro.

Nonostante ciò, la novella normativa in trattazione non si limita, come sarebbe probabilmente stato sufficiente a rendere più snella l'applicazione del particolare regime agevolato, ad abrogare unicamente l'esclusione per soggetti con rapporti intercorsi nei due anni precedenti, ma interviene a gamba tesa prevedendo nientemeno che la coesistenza, tra le medesime parti, di due distinti rapporti aventi natura, peculiarità e tutele ben distinte, rischiando di aprire un vero e proprio vaso di pandora di problematiche di svariata tipologia.

Cosa potrebbe accadere alla prestazione autonoma, se nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, un procedimento disciplinare ledesse irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti?

Quali scenari si aprirebbero se il datore di lavoro dovesse avere necessità di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario in ambito subordinato, e queste dovessero in qualche modo compromettere la prestazione autonoma?

Fa specie anche l'obbligo di certificazione ex art. 76 D.Lgs. n. 276/2003 previsto per il solo lavoro autonomo e non per il subordinato; la certificazione non solo di entrambi i rapporti ma anche delle concrete modalità di gestione di entrambi, nonché delle misure finalizzate ad evitare la sovrapposizione delle due forme contrattuali, ammesso che si riesca in tale arduo compito, avrebbe, probabilmente, potuto garantire maggiore tutela alle parti.

Laddove il lavoratore in questione non sia un iscritto ad un albo o registro professionale, il contratto di lavoro autonomo con accesso al regime forfettario dovrà inoltre essere stipulato nel rispetto delle modalità e condizioni previste nelle specifiche intese contenute in un accordo di prossimità ex art.8 D.L. n. 138/2011.

Ciò significa che tali rapporti potranno svolgersi esclusivamente nell'ambito degli "obiettivi di scopo" previsti dal citato art. 8 D.L. n. 138/2011, ovvero al fine di:

- realizzare maggiore occupazione;
- sostenere la qualità dei contratti di lavoro;
- adottare forme di partecipazione dei lavoratori;
- far emergere il lavoro irregolare;
- incrementare la competitività ed il salario;
- gestire le crisi aziendali e occupazionali;
- incentivare investimenti;
- coadiuvare l'avvio di nuove attività,
- nonché all'interno dei circoscritti settori di intervento inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
 - agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
 - alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
 - ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
 - alla disciplina dell'orario di lavoro;
 - alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Fonte IPSOA.it

Secondo acconto modello Redditi: versamento entro il 16 gennaio, ma solo per pochi

Così come già previsto lo scorso anno, anche l'acconto di novembre 2024 è stato posticipato per alcune categorie di contribuenti. Infatti, è possibile effettuare il versamento entro il 16 gennaio 2025, ma solo per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato ricavi e compensi non superiori a 170.000 euro. Il versamento va fatto in unica soluzione o suddiviso in cinque rate mensili.

Entro il 16 gennaio 2025, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possono effettuare il versamento (in unica soluzione o in cinque rate mensili) della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2024).

Si tratta di una norma di favore introdotta dal decreto Fiscale (art. 7-quater, D.L. n. 155/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2024), sostanzialmente identica a quella lo scorso anno per cui valgono le stesse indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare 9 novembre 2023, n. 31/E.

Soggetti interessati ed esclusi dalla proroga

La proroga non è per tutti, ma solo per una ristretta cerchia di contribuenti.

Si tratta delle sole persone fisiche, titolari di partita IVA, che, nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Pertanto, la norma interessa solo le imprese individuali e i lavoratori autonomi, a prescindere dal fatto che siano o meno, soggetti ISA, purché, nella dichiarazione modello Redditi 2024 (periodo d'imposta 2023) abbiano dichiarato ricavi (d'impresa) o compensi (da lavoro autonomo) entro il suddetto limite di 170.000 euro.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/E/2023, beneficia del differimento in commento anche l'imprenditore titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria. Invece, non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d'impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Sono esclusi i soggetti che svolgono l'attività in forma societaria (sia di persone che di capitali), gli enti non commerciali e tutti gli altri soggetti IRES.

Chiaramente, sono escluse anche le persone fisiche non titolari di partita IVA quali, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 TUIR.

Quali sono le imposte prorogate

Lo slittamento al 16 gennaio 2025 riguarda il secondo acconto scaduto il 2 dicembre 2024 (la scadenza naturale del 30 novembre 2024, si ricorda, cadeva di sabato).

Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza il 2 dicembre 2024, rientrano nella misura in oggetto anche i contribuenti tenuti a versare in un'unica soluzione l'acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2024.

Alla luce di quanto sopra riportato, le imposte che rientrano nella proroga sono le seguenti:

- secondo o unico acconto dell'IRPEF;
- secondo o unico acconto delle imposte sostitutive, della cedolare secca sulle locazioni, dell'IVIE e IVAFE, dell'imposta sostitutiva per i forfetari, giusto per citarne alcune.

La proroga, invece, non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Come stabilire la soglia di ricavi e compensi

Allo scopo di verificare l'eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi, dichiarati per il periodo d'imposta 2023. Sempre al medesimo fine, rileva l'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa familiare e dell'azienda coniugale.

Valgono le seguenti regole particolari:

- qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all'accesso al differimento in esame, si deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

- nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate;
- per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, etc.) - le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2023, siano anche titolari di reddito d'impresa - in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2024)
- qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l'ammontare complessivo del fatturato del 2023;
- nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d'affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Unica soluzione o a rate

Un ultimo accenno va fatto alle modalità di versamento.

Infatti, oltre al versamento in unica soluzione di quanto (a suo tempo) dovuto, si può scegliere anche la rateizzazione.

In particolare, l'importo può essere suddiviso in 5 rate mensili da versare entro il 16 di ogni mese da gennaio a maggio.

Sulle rate successive alla prima alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Tale norma stabilisce l'applicazione di un interesse annuo del 4% che, mensilmente, è pari allo 0,33%.

Pertanto, la rateizzazione è la seguente:

- 1° rata: 16 gennaio 2025
- 2° rata: 17 febbraio 2025, maggiorata con interessi dello 0,33%
- 3° rata: 17 marzo 2025, maggiorata con interessi dello 0,66%
- 4° rata: 16 aprile 2025, maggiorata con interessi dello 0,99%
- 5° rata: 16 maggio 2025, maggiorata con interessi dell'1,32%.

Fonte IPSOA.it

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: tutte le novità per le imprese

Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), in vigore dal 12 gennaio, introduce modifiche ed integrazioni al Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novelle riguardano in particolar modo l'introduzione di una relazione annuale a cura del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, i componenti della Commissione interPELLI, la sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente, i requisiti per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei medici competenti e le attività svolte in locali definiti sotterranei e semi-sotterranei.

È in vigore dal 12 gennaio 2025 il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), che apporta alcune modifiche ed integrazioni al Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Di seguito vengono analizzate le principali novità.

Composizione della Commissione interPELLI e Relazione annuale sullo stato della sicurezza

All'interno del Capo II del D.Lgs. n. 81/08 dedicato al "Sistema istituzionale", si vede modificare l'art. 12 sulla Commissione InterPELLI e introdurre l'art. 14-bis avente ad oggetto la "Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro".

La Commissione InterPELLI ha l'importante compito di rispondere ai quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza. Essa è istituita presso il Ministero del lavoro e delle p.s. ed è composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e p.s., da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Viene specificato, tra le novità, che almeno la metà di tali membri per ciascuna provenienza abbiano un profilo professionale giuridico.

La Relazione annuale, invece, risulta una novella assoluta. Infatti, il Ministro del lavoro, entro il 30 aprile di ogni anno, avrà il compito di comunicare alle Camere in merito allo stato della sicurezza negli ambienti di lavoro per l'anno trascorso, agli interventi da adottare volti a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza, nonché sugli importanti orientamenti e programmi che intende adottare il Governo durante l'anno corrente.

Medico competente: requisiti formativi e sorveglianza sanitaria

Nell'ambito del Capo III del D.Lgs. n. 81/08 in ordine alla "Gestione della prevenzione dei luoghi di lavoro", particolare attenzione viene dedicata alla Sezione V "Sorveglianza sanitaria", modificando gli articoli 38 e 41. Le disposizioni inserite all'interno del provvedimento sono rivolte a verificare il mantenimento dei requisiti da parte del medico competente in merito alla formazione continua nell'ambito della medicina del lavoro e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tale verifica deve avvenire da parte del Ministero della salute tramite i dati registrati all'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina. Il mantenimento di tali requisiti permette infatti ai medici di rimanere all'interno dell'elenco nazionale dei medici competenti consultabile dal sito stesso del Ministero della salute e suddiviso per regioni e province autonome.

Sulle visite mediche viene integrata in un'unica voce (art. 41, comma 2, lett. a) la "visita medica preventiva anche in fase preassuntiva", riprendendo quanto già era stato indicato a seguito delle diverse modifiche subite nel corso degli anni dai commi 2 e 3 dell'art. 41. Viene eliminata inoltre la possibilità di procedere alle visite mediche preventive ad opera di dipartimenti di prevenzione delle Asl: rimangono, pertanto, una prerogativa esclusiva del medico competente tutte le diverse tipologie di visite mediche svolte per adempiere agli obblighi di sorveglianza sanitaria.

Importante integrazione viene prevista in ordine alle visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, nel caso di assenza da parte del lavoratore per motivi di salute superiore ai 60 giorni. In questo caso, il medico competente può (e deve) rilasciare il giudizio di idoneità alla specifica mansione anche senza procedere alla visita medica, se non la ritiene necessaria. Per cui, il datore di lavoro deve avvisare preventivamente il medico competente del rientro di un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria assente da oltre sessanta giorni, per valutare, caso per caso, le modalità applicative delle nuove disposizioni.

Ulteriore integrazione della legge n. 203/2024 segue le orme già ben delineate in merito alla "continuità" della sorveglianza sanitaria tra datori di lavoro e medici competenti precedenti rispetto agli attuali. Infatti, è previsto che il medico competente nel prescrivere accertamenti sanitari al lavoratore in fase di visita medica preventiva, tiene conto degli esami clinici e biologici e delle indagini diagnostiche già effettuati in precedenza e risultanti dalla copia della cartella sanitaria a sue mani, in modo tale da evitare il ripetersi di esami o indagini non necessari per il rilascio dell'idoneità alla specifica mansione.

Attività svolte in locali definiti sotterranei o semi sotterranei

Sono tecnicamente locali sotterranei quelle parti di edificio il cui soffitto si trovi ad una quota (altezza) inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio stesso, mentre sono locali semi-sotterranei quelli il cui pavimento si trovi ad una quota (o parte di essa) inferiore a quello del terreno posto in aderenza all'edificio stesso ed il cui soffitto si trovi ad una quota (livello) superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio stesso.

Prima delle modifiche legislative del dicembre 2024 era possibile svolgere attività lavorative in tali ambienti di lavoro esclusivamente quando ricorressero esigenze tecniche, mentre da gennaio 2025 è possibile utilizzare tali locali sotterranei o semi-sotterranei nel caso in cui le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi. È comunque sempre obbligatorio rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro stabiliti dall'attuale normativa in vigore a tutela della salute e sicurezza, compresi il rispetto dei parametri di aerazione, illuminazione e microclima.

Nel caso vengano svolte attività in tali ambienti, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicarlo tramite PEC all'ufficio territorialmente competente dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro). Trascorsi trenta giorni dall'invio della mail PEC, i locali possono essere adibiti ad attività lavorativa, mentre nel caso l'INL richiedesse ulteriore documentazione, l'utilizzo dei locali viene consentito trascorsi trenta giorni dalla mail contenente le ulteriori informazioni richieste dall'organo di vigilanza, salvo divieto da parte dello stesso.

Si rimane in attesa di circolare esplicativa INL sulla documentazione obbligatoria che sarà necessario allegare alla PEC, attestante i requisiti di idoneità.

Altre prescrizioni

Alcune modifiche risultano più formali che sostanziali. In particolare, la correzione inerente al riferimento dell'Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni sulle condizioni e modalità per gli accertamenti della tossicodipendenza e dell'uso di alcool che dovrebbe essere emanato, secondo le modifiche attuate, entro il 31 dicembre 2024 (termine oramai anche questo disatteso).

Viene da ultimo modificato il riferimento all'organo a cui proporre i ricorsi avverso i giudizi di idoneità emessi dal medico competente entro trenta giorni, passando dall'organo di vigilanza all'azienda sanitaria locale, territorialmente competente.

Fonte IPSOA.it

NASpl: requisiti più stringenti per ottenerla nel 2025

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) prevede requisiti più stringenti per ottenere la NASpl in caso di dimissioni e successivo licenziamento. Nello specifico si prevede, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio, la possibilità di accedere alla NASpl solo per quei lavoratori che nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASpl dopo aver cessato un precedente rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione utile maturate nel corso del rapporto di lavoro che ha comportato il licenziamento.

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i lavoratori che si dimettono da un impiego a tempo indeterminato e successivamente vengono licenziati da un altro lavoro, la possibilità di accedere alla NASpl solo dimostrando di avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel secondo rapporto di lavoro.

Si tratta di una misura stringente che va ad integrare le attuali regole sull'indennità che ad oggi prevede l'erogazione solo a chi si trova in uno stato di disoccupazione involontaria, avendo accumulato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti il licenziamento.

NASpl: campo di applicazione e requisiti

La NASpl, istituita a decorrere dal 1° maggio 2015, è un'indennità mensile di disoccupazione finalizzata a fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L'accesso alla NASpl è riconosciuto ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- si trovano in stato di disoccupazione (art. 19, D.Lgs. n. 150/2015);
- possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;

Stato di disoccupazione involontaria

Al fine del riconoscimento della NASpl lo stato di disoccupazione deve essere involontario e, pertanto, sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

Il lavoratore per poter accedere all'ammortizzatore sociale universale collegato alla risoluzione del rapporto di lavoro deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontario.

Stato di disoccupazione che si realizza in caso di:

- licenziamento individuale per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
- licenziamento disciplinare;
- licenziamento intervenuto durante il periodo di prova;
- licenziamento collettivo;
- interruzione del rapporto di apprendistato per recesso del datore di lavoro al termine del periodo formativo.

L'accesso alla NASpl viene pertanto escluso per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale (perdita volontaria dell'occupazione), salvo i casi di:

- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni della lavoratrice madre intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
- dimissioni lavoratore padre entro il 1° anno di vita del figlio che abbia usufruito del congedo di paternità obbligatorio;
- risoluzione consensuale del rapporto nell'ambito della procedura di conciliazione preventiva e obbligatoria svolta presso l'ITL in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di azienda che rientra nell'ambito di applicazione della tutela reale (art. 7, L. n. 604/1966);
- dimissioni presentate dal lavoratore nei 3 mesi successivi al trasferimento d'azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro;
- risoluzione consensuale intervenuta in seguito ad una notevole variazione delle condizioni di lavoro derivante dal trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Con riferimento alle ipotesi di dimissioni, si ricorda che il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) ha introdotto il particolare regime delle dimissioni di fatto. La norma, infatti, prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre:

- il termine previsto dal CCNL;
- o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni

il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede ITL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Al verificarsi di tale situazione, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e lo stesso non potrà beneficiare dell'indennità NASpl, a meno che lo stesso non riesca a dimostrare l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Calcolo delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti

Ai fini del rispetto del requisito delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (INPS circ. n. 94/2015).

Nello specifico, si considerano utili:

- i contributi previdenziali, comprensivi di quota a finanziamento della disoccupazione, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare.
- Diversamente, non sono considerati utili i periodi di:
- lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;
- malattia e infortunio sul lavoro con integrazione o meno della retribuzione da parte del datore di lavoro (INPS mess. n. 2875/2017);
- cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o sindacali (INPS circ. n. 142/2015).

Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi deve essere neutralizzata in quanto influente e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

In presenza di una pluralità di periodi neutri che si susseguono, si richiede che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca del requisito contributivo.

Diversamente, i periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazioni ed a conseguenti ulteriori ampliamenti del quadriennio ma determinano interruzione della ricostruzione del quadriennio di osservazione (INPS circ. n. 142/2015).

Con il recente msg. n. 4254 del 13 dicembre 2024, l'INPS ha fornito indicazioni per il calcolo della prestazione di NASpl nei casi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda non disponga, nel quadriennio di osservazione, di alcuna retribuzione utile esposta nei flussi Uniemens, essendo posto in cassa integrazione a zero ore.

L'Istituto ha precisato che, in assenza di retribuzione imponibile, è possibile valorizzare i dati dell'imponibile previdenziale legati alla contribuzione figurativa delle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall'azienda e conguagliate o erogate direttamente dall'Istituto.

Tale situazione - secondo l'INPS - rende impossibile calcolare le retribuzioni utili per la NASpl, poiché nel quadriennio non ci sono giornate lavorative che permettano di definire la retribuzione imponibile. Inoltre,

non è applicabile il cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” che estende il periodo di osservazione, come avviene per il requisito delle tredici settimane di contribuzione o per la durata della prestazione.

Pertanto, ai fini del calcolo della prestazione NASpi, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate” o direttamente dall’Istituto.

Quali sono le novità dal 1° gennaio 2025

La legge di Bilancio 2025 prevede, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, la possibilità di accedere alla NASPI solo per quei lavoratori che nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASpi dopo aver cessato un precedente rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione utile maturate nel corso del rapporto di lavoro che ha comportato il licenziamento.

Tale requisito non viene richiesto in caso di:

- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni della lavoratrice madre intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
- dimissioni lavoratore padre entro il 1° anno di vita del figlio che abbia usufruito del congedo di paternità obbligatorio;
- risoluzione consensuale del rapporto nell’ambito della procedura di conciliazione preventiva e obbligatoria svolta presso l’ITL in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di azienda che rientra nell’ambito di applicazione della tutela reale (art. 7, L. n. 604/1966);

Pertanto, qualora il lavoratore si dimetta nel 2025 per poi essere assunto da un nuovo datore di lavoro e con questo si verificasse una perdita involontaria dell’occupazione nel 2025, sarà necessario che tra la data di assunzione e quella di risoluzione siano trascorsi almeno 13 settimane di periodi di contribuzione utile.

La norma ha impatti “importanti” e sarà da valutarne gli effetti soprattutto con particolare riferimento a quei lavoratori che vengono assunti e per i quali il periodo di prova risulti essere di durata inferiore alle 13 settimane richieste. Qualora infatti il periodo di prova risultasse di durata inferiore e il datore di lavoro optasse per la cessazione del rapporto di lavoro durante lo stesso, il lavoratore non potrebbe beneficiare della NASPI.

Tabella di riepilogo

	Fino al 31 dicembre 2024	Dal 1° gennaio 2025
Requisi richiesti	- stato di disoccupazione (art. 19, D.Lgs. n. 150/2015); - almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione	- stato di disoccupazione (art. 19, D.Lgs. n. 150/2015); - almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione tra la cessazione del rapporto di lavoro precedente per dimissioni o risoluzione consensuale e la successiva richiesta di NASPI, maturazione di almeno 13 settimane di contribuzione

Fonte IPSOA.it

Esonero contributivo lavoratrici madri: esempi di calcolo per l'elaborazione della busta paga

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha confermato l'applicazione della misura di riduzione del cuneo contributivo riservata alle madri che lavorano a tempo indeterminato introdotta nel 2024. Cambiano però i requisiti di spettanza del beneficio contributivo e viene ampliata la platea delle lavoratrici beneficiarie, includendo anche quelle che lavorano a tempo determinato o sono autonome. Come impatteranno le novità sull'elaborazione delle buste paga già da gennaio 2025

La legge di Bilancio (legge n. 207/2024) riconosce, a partire dall'anno 2025 e nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico delle lavoratrici con due o più figli.

Si tratta di un bonus contributivo analogo a quello che nel 2024 ha comportato l'abbattimento del 100% dei contributi IVS a carico della lavoratrice, nel limite di 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili (3.000 / 12) che, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti in corso di mese, detta soglia dev'essere riproporzionata assumendo a riferimento 8,06 euro (250,00 / 31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero.

A chi spetta

Il nuovo esonero contributivo riguarda, oltre alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, assunte a tempo indeterminato e determinato (con esclusione delle lavoratrici domestiche), anche:

- le lavoratrici autonome;
- le imprenditrici in contabilità ordinaria e semplificata;
- le titolari di reddito di partecipazione.

N.B. Restano escluse le lavoratrici autonome operanti con partita IVA in regime forfetario.

Il riconoscimento dell'esonero spetta, per il 2025 e 2026, se la lavoratrice è mamma di due o più figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

A decorrere dall'anno 2027 la misura sarà riservata alle lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

N.B. Il reddito imponibile ai fini previdenziali della lavoratrice non deve superare l'importo di 40.000 euro su base annua.

Misura dell'esonero

La misura della riduzione (parziale) dei contributi IVS a carico delle lavoratrici dipendenti e autonome sarà definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al D.M. è altresì affidato il compito di definire le modalità per il riconoscimento del bonus e le procedure per il rispetto delle risorse stanziare, pari a 300 milioni di euro annui.

La procedura di accesso al bonus sarà definita, una volta entrata in vigore la normativa di legge, dallo stesso decreto ministeriale attuativo se non addirittura con apposite circolari e / o messaggi INPS.

Schema di riepilogo	
Beneficiarie	- lavoratrici dipendenti (no domestiche) - lavoratrici autonome (no forfettarie)
Requisiti	- Reddito imponibile lordo contributivo max 40.000 euro - 2025-2026: almeno due figli, di cui il minore di età inferiore a 10 anni. - 2027: almeno 3 figli, di cui il minore non ancora maggiorenne
Misura	D.M. di prossima definizione

Fonte IPSOA.it

Agevolazioni prima casa: raddoppia il termine per vendere l'immobile

Chi utilizza le agevolazioni prima casa e ha già un immobile acquistato con lo stesso beneficio fiscale, adesso ha due anni di tempo per venderlo.

La Legge di Bilancio 2025 rende più flessibili le regole per non perdere le agevolazioni prima casa. Viene infatti ampliato a due anni (invece di un anno) il periodo di tempo a disposizione per vendere un altro immobile acquistato con la stessa agevolazione.

Il beneficio fiscale per l'acquisto dell'abitazione principale consiste in una riduzione dell'imposta di registro al 2% e delle imposte ipotecaria e catastale a 50 euro, per chi acquista da un privato. Se invece l'operazione avviene tramite un'impresa, IVA ridotta al 4% in luogo del 10% e imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa di 200 euro.

Vendita precedente abitazione principale

Per applicare le cosiddette "agevolazioni prima casa", bisogna rispettare una serie di requisiti. Fra questi, l'obbligo di vendere un eventuale altro immobile di proprietà acquistato in precedenza applicando la stessa agevolazione. Ebbene, in base alla legislazione precedente questa alienazione andava effettuata entro un anno dalla nuova operazione di compravendita, mentre dallo scorso primo gennaio la vendita deve essere acquistata entro due anni.

Requisiti agevolazione prima casa

La ratio della norma, contenuta nel comma 116 della Legge 207/2024, è quella di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della casa di abitazione. Gli incentivi all'acquisto della prima casa spettano solo se l'immobile non è di lusso, si trova nel Comune di residenza o in quello in cui l'acquirente lavora, o ancora nel comune di nascita o di vecchia residenza nel caso di persone che rientrano in Italia dopo un periodo di trasferimento all'estero. Al di fuori di queste ipotesi, è necessario trasferire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto, segnalando l'intenzione nel rogito.

Infine, nel caso si possieda un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, questo va venduto a stretto giro: dal 2025 entro due anni mentre fino allo scorso anno il termine era annuale. In caso contrario si perde l'agevolazione, versando le maggiori imposte, oltre a una sanzione del 30%.

Nel grafico, la quantificazione delle agevolazioni acquisto prima casa nelle diverse casistiche previste.

LE IMPOSTE DA PAGARE CON I BENEFICI "PRIMA CASA"

VENDITORE	IMPOSTE DOVUTE	
PRIVATO o IMPRESA (con vendita esente da iva)	REGISTRO	2% (con un minimo di 1.000 euro)
	IPOTECARIA	50 euro
	CATASTALE	50 euro
IMPRESA (con vendita soggetta a iva)	IVA	4%
	REGISTRO	200 euro
	IPOTECARIA	200 euro
	CATASTALE	200 euro

Fonte PMI.it